

## CONTRATTI A PROGETTO: COME VALUTARNE LA GENUINITA' (Ministero del Lavoro – Circ. 29 gennaio 2008n. 4)

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con circolare 29.1.2008 n. 4, formulata congiuntamente all'INPS ed all'INAIL, ha fornito le indicazioni operative ai propri uffici periferici, al fine di consentire una più incisiva ed uniforme azione ispettiva, volta a ricondurre l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative nelle modalità a progetto nell'ambito delle finalità individuate dagli artt. 61 e seguenti. del D. Lgs. n. 276/2003.

In particolare la circolare chiarisce che:

- La forma scritta del contratto a progetto è decisiva per l'individuazione del progetto.
- Il progetto, il programma di lavoro o la fase di esso non può coincidere integralmente con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale. In pratica, il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.
- Devono essere verificate le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente, soprattutto valutando le forme di coordinamento.
- Il contenuto della prestazione non deve essere elementare, ripetitivo e predeterminato in quanto non compatibile con una attività di carattere progettuale.
- In capo al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, deve residuare una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.
- Deve essere verificata l'assenza di qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare, attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente.
- Il compenso non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato enucleato nel progetto.
- Deve essere attentamente valutata l'eventuale clausola di esclusiva, vale a dire la monocommittenza, di per sé del tutto compatibile con il contratto a progetto ma che presuppone una più attenta verifica di tutti gli altri indici sopra evidenziati.
- Vanno altresì attentamente valutate:
  - le proroghe conseguenti al mancato raggiungimento del risultato inizialmente pattuito;
  - i rinnovi sulla base di un progetto nuovo.

Infine, la circolare evidenzia, seppur a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di attività difficilmente inquadrabili nella modalità a progetto e conseguentemente incompatibili con l'attività progettuale:

- addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali;
- addetti alle agenzie ippiche;
- autisti e autotrasportatori;
- babysitter e badanti;
- baristi e camerieri;

- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
- estetisti e parrucchieri;
- facchini;
- istruttori di autoscuola;
- letturisti di contatori;
- manutentori;
- muratori e qualificate operaie dell'edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti.